

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

10.2020

Marzo

Le conseguenze della BREXIT

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. IVA E ADEMPIMENTI	2
3. LAVORO E PREVIDENZA	2
4. ALTRE INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILI	2

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

Non vi sono precedenti per l'uscita di uno stato membro dall'Unione Europea, comunque ipotizzata nell'art. 50 del TUE secondo cui la UE negozia e conclude con lo Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso.

Per "BREXIT" si intende l'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea, considerabile come avvenuta il 31.1.2020 e per la quale Regno Unito e Unione Europea hanno definito un accordo volto a disciplinare un periodo transitorio: **fino al 31.12.2020 la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci saranno vigenti anche nel Regno Unito.**

A partire dall'1.1.2021, salvo che non si giunga a un diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più considerabile uno Stato membro dell'Unione Europea.

2. IVA E ADEMPIMENTI

La BREXIT dovrebbe determinare, anche ai fini IVA, l'assimilazione del Regno Unito ai cosiddetti Paesi terzi (o extracomunitari). In altri termini:

- A. Le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie ma avranno natura rispettivamente di **cessioni all'esportazione** (per i beni spediti dall'Italia al Regno Unito) e di **beni in importazione** (all'atto dell'introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito);
- B. Non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumo solo se si superano determinate soglie di fatturato), per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, in caso di perizie (in questi casi potrà eventualmente rendersi applicabile la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo), per rendere un servizio, ecc.
- C. Per le prestazioni di servizi generici di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 variano gli obblighi formali: per le prestazioni rese si dovrà indicare che l'operazione è "**non soggetta**" e non più che si applica l'inversione contabile; per le prestazioni di servizi acquistate il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad **applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta** dal prestatore inglese. In ogni caso **decadrà l'obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93 (INTRASTAT).**

Verranno inoltre meno altre semplificazioni riconosciute agli Stati membri della UE:

- I soggetti stabiliti nel Regno Unito potranno registrarsi ai fini IVA in Italia quali soggetti non residenti solo mediante la nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 co. 2 del DPR 633/72) e non più mediante la procedura di identificazione diretta (di cui all'art. 35-ter del DPR 633/72); analoga situazione si avrà probabilmente per i soggetti passivi IVA italiani che intendono operare nel Regno Unito (in assenza di una stabile organizzazione);
- Vi saranno effetti (da valutare) per coloro che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce (cosiddetti "servizi TTE") e che hanno aderito al MOSS;
- Gli operatori economici italiani decadranno dal diritto di chiedere il rimborso dell'imposta assolta nel Regno Unito (c.d. rimborsi a soggetti non residenti) mediante il portale UE e la procedura prevista dall'art. 38-bis1 del DPR 633/72; come pure i soggetti passivi britannici non potranno più avvalersi della procedura speculare prevista dall'art. 38-bis2 del DPR 633/72.

Circolare Informativa per i Clienti

A tale ultimo riguardo sarà necessario comprendere se permarranno le condizioni di reciprocità tra i due Stati tali per cui sarà possibile garantire comunque il recupero dell'imposta, seppure secondo la procedura prevista dall'art. 38-ter del DPR 633/72. Di contro, le cessioni di beni a privati viaggiatori britannici potranno beneficiare del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 38-quater del DPR 633/72; analogo beneficio potrebbe essere riconosciuto ai privati viaggiatori italiani che effettuano acquisti in Gran Bretagna.

L'Agenzia delle Dogane ha diramato, tra gli altri, il comunicato "BREXIT: cosa accade il 31 gennaio 2020". Il sottotitolo "Il Regno Unito lascia l'Unione Europea ma continua ad applicare le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020" ben riassume come comportarsi nelle operazioni da e verso il Regno Unito fino alla fine di quest'anno.

Si legge nel comunicato che **"Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito"**. Continua il comunicato "Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un paese terzo".

3. LAVORO E PREVIDENZA

A partire dall'1.2.2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione Europea, pertanto i propri cittadini non sono più cittadini dell'Unione. Tuttavia nel periodo transitorio dall'1.2.2020 al 31.12.2020 continueranno ad applicarsi le norme dell'Unione Europea in materia di libera circolazione ai cittadini italiani nel Regno Unito, ai britannici in Italia e ai rispettivi familiari. In altre parole non troveranno applicazione le disposizioni in materia di immigrazione previste per il lavoro degli stranieri.

In particolare, riguardo ai cittadini britannici e ai loro familiari presenti in Italia, per poter esercitare i diritti riconosciuti dall'Accordo al termine del periodo di transizione è necessario che dimostrino di essere iscritti in anagrafe entro il 31.12.2020, in accordo alla procedura dichiarativa prevista dall'art. 18.4 e alle condizioni previste dall'art. 19 dell'Accordo. A tal fine tali soggetti devono entrare in possesso del modello di "Attestazione di iscrizione anagrafica".

Come specificato dalla Circ. Min. Interno 11.2.2020 n. 3, i cittadini britannici e loro familiari:

A. Residenti in Italia al 31.1.2020 possono richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza;

B. Non residenti in Italia al 1.2.2020 devono prima iscriversi in Anagrafe entro il 31.12.2020 e, successivamente, richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.

In tema di previdenza sociale, nel periodo di transizione dal 1.2.2020 al 31.12.2020 continueranno a essere operativi il Reg. 883/2004 e il Reg. 987/2009 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, relativamente ai cittadini di Paesi terzi, il Reg. 859/2003 (Circ. INPS 4.2.2020 n. 16).

Riguardo alle disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi di lavoratori all'estero, il periodo transitorio fa salvo quanto indicato nelle certificazioni di legislazione applicabile (Modello A1) rilasciate entro il 31.12.2020. In ogni caso la validità di tali certificati non potrà riguardare periodi successivi al periodo di transizione (Circ. INPS 4.2.2020 n. 16).

Con riferimento alla totalizzazione continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dal Reg. 883/2004 per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane

Circolare Informativa per i Clienti

anche nel caso in cui la domanda di pensione sia stata presentata successivamente al termine del periodo transitorio (Circ. INPS 4.2.2020 n. 16).

Anche per l'accesso alle cure continueranno a essere applicate, fino al 31.12.2020, le attuali norme di sicurezza sociale in vigore tra gli Stati europei.

4. ALTRE INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILI

Si citano infine documenti di prassi o informativi, liberamente consultabili e messi a disposizione rispettivamente dalla Commissione Europea e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contenenti approfondimenti mirati per affrontare la BREXIT:

- Guida Commissione UE aprile 2019 ("Come prepararsi alla BREXIT – Guida doganale per le imprese");
- Documento Commissione UE febbraio 2019 ("Elenco di controllo per l'uscita del Regno Unito dall'UE");
- Nota di orientamento Commissione UE 11.3.2019 ("Guidance note – Withdrawal of the United Kingdom and customs related matters – In case of no deal").
- Linee guida Agenzia Dogane e Monopoli 22.2.2019 ("Movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso il Regno Unito");
- Nota Agenzia Dogane e Monopoli 26.2.2019 ("Hard BREXIT – Possibili ripercussioni doganali");
- Documento Agenzia Dogane e Monopoli febbraio 2019 ("Hard BREXIT – Problematiche doganali").
- Il Consiglio Europeo e il Consiglio della UE forniscono inoltre costanti aggiornamenti in merito ai negoziati per la BREXIT mediante una pagina dedicata del proprio sito istituzionale, disponibile anche in lingua italiana (<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/>);
- La Commissione UE ha istituito sul proprio sito un'ampia pagina dedicata ai preparativi per la BREXIT, disponibile solo in parte in lingua italiana, che riferisce degli aspetti doganali e fiscali nella sezione TRADE/TAXUD (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it);
- A livello nazionale, una sezione "Info BREXIT" è disponibile sia nel sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/info-brexit/info-brexit>) che nel sito dell'Agenzia delle Dogane (<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>).

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.